



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44

Reg. Deliberazioni Anno 2021

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E TARIFFE TARI PER L'ANNO CORRENTE 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **venticinque** del mese di **giugno** alle ore **17:30** nella sede delle adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge e di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in **SEDUTA PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

	Presente		Presente
1. SCARAMELLINI Marco	SI	18. MOTTA Giuliano	SI
2. PIASINI Maurizio	SI	19. MAGRI Daniele	SI
3. VARISTO Tiziano	SI	20. BIANCHINI Beatrice Maria	NO
4. MASSIMILLA Monica	SI	21. TARABINI Giuseppe	SI
5. DELLA CAGNOLETTA Giuseppe	SI	22. REBAI Filippo	SI
6. CATTANEO Maria Silvana	SI	23. PALOTTI Gian Mario	SI
7. PAROLO Daniela	SI	24. ANGELINIS Stefano	SI
8. TESTINI Giordano	SI	25. GUGIATTI Francesca	SI
9. ZOIA Andrea	SI	26. BETTINELLI Francesco	SI
10. MASPEL Cristina	NO	27. DI ZINNO Donatella	SI
11. ROTA Sergio	SI	28. IANNOTTI Michele	SI
12. BERALDO Giorgio	SI	29. SONGINI Roberta	NO
13. BENINI Patrizia	SI	30. COTELLI Marina	SI
14. MARICONDA Domenico	SI	31. MASPERO Alberto	SI
15. GIAMMANCO Anna Maria	SI	32. ZAMBON Luca	SI
16. ZOIA Sergio	NO	33. DEL MARCO Simone	SI
17. VOLPATTI Raffaella	SI		
		Totale	Presenti/Assenti 29 4

Partecipa il Segretario Generale LOCATELLI Claudio.

Sono presenti gli Assessori:

MUNARINI Ivan, MASSERA Andrea, GRILLO DELLA BERTA Lorenzo, ROSSATTI Lorena, FRATTA Marcella, CANOVI Francesca, MAZZA Carlo.

Il Presidente del Consiglio Comunale PIASINI Maurizio, assunta la presidenza, invita il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata con l'osservanza dei criteri stabiliti dal Presidente del Consiglio comunale con nota prot. n. 0023140 in data 16 giugno 2021. Si dà altresì atto che:

- tutti gli intervenuti nella videoconferenza sono stati identificati dal Presidente del Consiglio comunale e dal Segretario generale;
- per ciascuno di essi è stata accertata la possibilità di intervenire;
- il Presidente del Consiglio comunale, il Segretario generale, gli Assessori e i Consiglieri sono presenti presso la sede del Comune in Piazza Campello 1, ad eccezione del Sindaco, dei Consiglieri Della Cagnoletta, Rebai, Testini e Tarabini che sono collegati tramite il programma "Cisco Webex";
- le forme di pubblicità della seduta, pur in assenza di pubblico, sono state assicurate mediante diretta streaming della seduta sul canale Youtube del Comune di Sondrio;

effettuate le prove di connessione, la seduta ha inizio alle ore 17,45.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, Legge 27.12.2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Dato atto che l'art. 1, comma 738, Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto la soppressione della IUC di cui al capoverso precedente, con l'eccezione delle disposizioni relative alla TARI, prevedendo contestualmente ad introdurre, nella finanza comunale, dal 01/01/2020, una nuova IMU;

Visti gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI, ed in particolare il comma 683, il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

Richiamato inoltre l'art. 1 comma 169, Legge 27.12.2006, n. 296, dove si prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Puntualizzato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario degli Enti Locali per il triennio 2021/2023 è stato da ultimo fissato al 31/05/2021, giusto enunciato normativo dell'art. 3, comma 1, Decreto Legge 30.04.2021, n. 56 (c.d. decreto proroghe);

Letto il disposto normativo dell'art. 30, comma 5, Decreto Legge 22.03.2021, n. 41 (c.d. decreto sostegno uno), come risultante nel testo derivante dalla Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 per cui *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,*

entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1 gennaio 2022”;

Richiamato l'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare generale degli Enti locali in materia di entrate per cui *“I comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.;*

Vista la delibera di Consiglio comunale numero 82 del 22/12/2020, rubricata *Tassa sui Rifiuti (TARI): Approvazione piano finanziario e tariffe per l'anno 2020 e ulteriori riduzioni per emergenza Covid per le utenze non domestiche*, la quale ripercorre nelle premesse la notevole evoluzione della normativa in materia di Tari introdotta a più riprese dal legislatore in concomitanza alla necessità di fronteggiare il diffondersi del contagio pandemico a partire da marzo 2020, per la quale il Comune ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all'art. 107, comma 5, Decreto Legge 17.03.2020, n. 18 (c.d. decreto cura Italia) ovvero *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*

Considerato inoltre che la Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), all'art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (Legge 14.11.1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

Dato atto che in data 31.10.2019 Arera ha pubblicato le seguenti delibere:

- Delibera n. 443/2019 *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* che approva il *“metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti”* (MTR);
- Delibera n. 444/2019 *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”* che approva il *“Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti”* (TITR);

Aggiunto che in seguito Arera ha pubblicato le seguenti delibere:

- Delibera n. 59/2020 del 12/03/2020 *“Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità della luce dell'emergenza da Covid-19”;*

- Delibera n. 158/2020 del 05/05/2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”;

Dato atto che di fronte a una situazione di notevole criticità per elaborare il Pef della Tari nel rispetto dei dettami di Arera secondo il Mtr, il Comune, così come ha proceduto per il Pef della Tari anno 2020 giusta determina dirigenziale 36 del 14/09/2020 rg 875/2020, ha deciso di avvalersi dell'opera di un soggetto altamente qualificato in materia di gestione dei rifiuti, operante da decenni nel campo, ovvero la società GF Ambiente Srl, anche per gli anni 2021-2022-2023, come da determina dirigenziale 11 del 17/02/2021 rg 174/2021;

Puntualizzato che occorre tener conto dell'enunciato normativo dell'art. 6 del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73 (decreto sostegno bis), in tema di agevolazioni Tari per cui:

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Rilevato, inoltre, che, il rendiconto della gestione esercizio 2020 approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 30 aprile 2021 ha determinato il risultato di amministrazione, nel quale fra le somme vincolate derivanti da trasferimenti è indicato l'importo di euro 99.145,47 derivante

da trasferimenti statali a favore dei comuni danneggiati dalla emergenza sanitaria da utilizzare per agevolazioni tributarie Tari alle famiglie e agli esercizi commerciali;

Ravvisato che per quanto concerne quanto esposto nei capoversi precedenti, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno e rispondente a ragioni di economia procedimentale rinviare la tematica delle agevolazioni Tari anno 2021 a favore delle utenze non domestiche che sono state interessate anche nel corrente anno 2021 dai provvedimenti di chiusura e/o restrizioni di attività dettati dalle competenti Pubbliche Amministrazioni per il contenimento del contagio da Coronavirus e delle utenze domestiche a una successiva delibera di Giunta comunale, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, tenuto conto altresì della circostanza che la legge di conversione del dl sostegni *bis* potrebbe introdurre modifiche all'art. 6 del decreto stesso, così come Arera potrebbe emettere ulteriori provvedimenti;

Considerato il permanere dello stato di emergenza in cui versa il paese a seguito della diffusione della pandemia da Coronavirus che finisce comunque per impattare, anche indirettamente, sulle attività dei soggetti coinvolti, soprattutto per la presenza di un quadro normativo non adeguatamente stabile e soggetto a continua ed incessante evoluzione (a supporto, si cita la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale numero 103 del 30 aprile 2021, la quale ha prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Rilevato, altresì, che per poter redigere il Pef, l'Amministrazione Comunale deve acquisire e coordinare i Pef grezzi trasmessi dai gestori del Servizio che per il Comune di Sondrio si possono identificare nella società Secam Spa che gestisce il servizio di igiene urbana mentre in capo al Comune medesimo resta il servizio di emissione della bollettazione, la riscossione delle tariffe e i rapporti con l'utenza;

Considerato, a tal fine, che la società Secam Spa ha trasmesso via pec il Pef grezzo anno 2021, acquisito al protocollo comunale con nota numero 7503 del 23/02/2021, nonché la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante;

Visto il Pef e la relazione al Pef predisposti dal Servizio Tributi con il supporto specialistico di GF Ambiente Srl, in persona del legale rappresentante Prof. Ferrari incaricato, giusta determinazione dirigenziale 11 del 17.02.2021 rg 174/2021, per l'elaborazione del Pef della Tari anni 2021/2022/2023;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera Arera n. 443/2019, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) Applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (c.d. tariffa Tari binomia);
- b) Scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158 del 27.04.1999 nel rispetto dell'attuale normativa.
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge 27.12.2013, n. 147

Letto l'enunciato di cui all'art. 1, comma 688, secondo capoverso e quarto capoverso, della Legge 27.12.2013, n. 147 in tema di modalità di riscossione della Tari mediante gli avvisi di pagamento/bollette, segnatamente la regola ordinaria che prescrive di prevedere almeno due rate;

Precisato che si ritiene di fissare per il corrente anno 2021 due scadenze per il pagamento delle bollette Tari ovvero il 30 settembre 2021 per il pagamento della prima rata di acconto o per il pagamento in unica soluzione e il 16 dicembre 2021 per il pagamento della seconda rata di saldo;

Visti i pareri espressi di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla presente delibera ai sensi dell'art. 49 comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegati per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione consiliare il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui all'art. 239, comma 1, lett. *b*), punto 7, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Preso atto del parere espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 15.06.2021;

Vista la Legge 27.12.2013, n. 147;

Vista la Legge 02.05.2014, n. 68;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,

Visto il vigente regolamento comunale in materia di Tassa Rifiuti;

Viste le delibere Arera numeri 443/2019, 444/2019, 59/2020 e 158/2020;

Uditi:

- l'illustrazione dell'Assessore Munarini;
- l'intervento del Consigliere Zambon;
- la replica dell'Assessore Munarini;
- l'intervento del Consigliere Angelinis;
- la replica dell'Assessore Munarini;
- l'intervento del Consigliere Angelinis;

CON votazione espressa per alzata di mano ed appello nominale per i Consiglieri Rebai e Tarabini (presenti 29) riportata nella seguente tabella:

Componente	Voto	Componente	Voto
1. SCARAMELLINI Marco	favorevole	18. MOTTA Giuliano	favorevole
2. PIASINI Maurizio	favorevole	19. MAGRI Daniele	favorevole
3. VARISTO Tiziano	favorevole	20. BIANCHINI Beatrice Maria	assente
4. MASSIMILLA Monica	favorevole	21. TARABINI Giuseppe	favorevole
5. DELLA CAGNOLETTA Giuseppe	favorevole	22. REBAI Filippo	favorevole
6. CATTANEO Maria Silvana	favorevole	23. PALOTTI Gian Mario	contrario
7. PAROLO Daniela	favorevole	24. ANGELINIS Stefano	contrario
8. TESTINI Giordano	favorevole	25. GUGIATTI Francesca	contrario
9. ZOIA Andrea	favorevole	26. BETTINELLI Francesco	contrario
10. MASPEL Cristina	assente	27. DI ZINNO Donatella	contrario
11. ROTA Sergio	favorevole	28. IANNOTTI Michele	contrario
12. BERALDO Giorgio	favorevole	29. SONGINI Roberta	assente
13. BENINI Patrizia	favorevole	30. COTELLI Marina	contrario
14. MARICONDA Domenico	favorevole	31. MASPERO Alberto	contrario
15. GIAMMANCO Anna Maria	favorevole	32. ZAMBON Luca	astenuato
16. ZOIA Sergio	assente	33. DEL MARCO Simone	astenuato
17. VOLPATTI Raffaella	favorevole		

riepilogo votazione

- presenti: n. 29 (come indicato in tabella);
- non partecipanti al voto: n. 0;
- astenuti: n. 2 (come indicato in tabella);
- votanti: n. 27 (come indicato in tabella);
- favorevoli: n. 19 (come indicato in tabella);
- contrari: n. 8 (come indicato in tabella);

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti richiamati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) di approvare il Piano Economico Finanziario per l'anno 2021, All. A) che è parte integrante e sostanziale al presente atto deliberativo;
- 2) di determinare per l'anno 2021 le tariffe della Tari, come riportate nella relazione *Tari Tassa Comunale sui Rifiuti anno 2021*, che è parte integrante e sostanziale al presente atto deliberativo;
- 3) di approvare la Relazione al Piano Finanziario, All. B), che è parte integrante e sostanziale al presente atto deliberativo;
- 4) di dare atto che le tariffe proposte assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal piano finanziario;
- 5) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19, D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, con l'aliquota deliberata dalla Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 1, comma 666, Legge 27.12.2013, n. 147, pari al 4%;

- 6) di dare atto che le tariffe Tari approvate decorrono dal 01/01/2021 in forza del combinato disposto degli artt. 53, comma 16, Legge 23.12.2000, n. 388 e 27, comma 8, Legge 28.12.2001, n. 448;
- 7) di trasmettere il presente atto al Settore Servizi Finanziari e Culturali e alla società Secam Spa in qualità di gestore del servizio legato ai rifiuti per tutti gli adempimenti conseguenti;
- 8) di dare atto che per il pagamento delle bollette/avvisi di pagamento della Tari anno 2021 vengono fissate le seguenti scadenze:
 - 30 settembre 2021: scadenza versamento prima rata di acconto o unica soluzione
 - 16 dicembre 2021: scadenza versamento seconda rata di saldo
- 9) di pubblicare il presente atto sulla sezione del sito web comunale denominata “*Amministrazione Trasparente*” e di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti, ai sensi dell’art. 13, Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 come modificato ed integrato dal Decreto Legge 30.04.2019, n. 34 convertito in Legge 28.06.2019, n. 58 e tenendo conto della Circolare 2/DF emessa dal MEF in data 22/11/2019 protocollo nota 41981;
- 10) di inoltrare il presente provvedimento e i relativi allegati all’Arera per la successiva approvazione, in quanto l’Amministrazione comunale coincide con l’Egato ovvero Ente di Governo dell’Ambito;
- 11) di inviare copia del presente atto deliberativo alla società San Marco Spa cui è affidata in concessione la gestione dello sportello utenze della Tari fino al 31/12/2022, giusta determina dirigenziale 66 del 31.12.2020 rg 1459/2020;
- 12) di dare atto che la questione delle agevolazioni Tari anno 2021 in favore delle utenze non domestiche interessate da chiusure e/o restrizioni di attività nel corrente anno 2021 a causa del contenimento della pandemia da Coronavirus, di cui all’art. 6, Decreto Legge 25.05.2021, n. 73 (c.d. decreto sostegno *bis*), e delle utenze domestiche verrà affrontata con delibera di Giunta comunale ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Successivamente il Presidente sottopone al Consiglio comunale la votazione sull’immediata eseguibilità della presente deliberazione, necessaria in considerazione dell’urgenza di procedere celermente all’emissione della bollettazione Tari per l’anno 2021;

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

- udita la proposta del Presidente
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano e per appello nominale per i Consiglieri Rebai e Tarabini da parte dei 29 Consiglieri presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti:

d e l i b e r a

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Presidente alle ore 19,07 non essendoci richieste di intervento, dichiara la seduta conclusa.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE

PIASINI Maurizio

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCATELLI Claudio

firmato digitalmente